

*Regolamento che disciplina le norme deontologiche del
Revisore Contabile*



17/10

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE NORME DEONTOLOGICHE DEL REVISORE CONTABILE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Interesse pubblico

Nel suo ruolo essenzialmente privato, anche se le conseguenze del suo operare si manifestano nella sfera del pubblico interesse, il revisore contabile deve agire in conformità alle norme di legge, ai principi di revisione ed osservare i principi etici e di comportamento disciplinati dalle norme deontologiche.

Il revisore contabile indipendente può essere un singolo professionista, una associazione di professionisti od una società di revisione.

Le norme deontologiche ed i principi di revisione hanno la stessa rilevanza sia nei confronti dei revisori contabili che operano individualmente, sia per quelli che operano in forma associata od in società di revisione.

Art. 2

Indipendenza, integrità e obiettività

Il revisore contabile ed i suoi collaboratori devono assumere un atteggiamento mentale indipendente in ogni momento relativo all'incarico di revisione.

Il revisore contabile ed i suoi collaboratori debbono svolgere il loro incarico con imparzialità ed onestà intellettuale e nell'assenza di qualsiasi interesse che essi possano avere, direttamente o indirettamente, con l'azienda che ha dato l'incarico, con l'azienda il cui bilancio è oggetto di revisione, se diversa, i relativi soci, amministratori e direzioni generali.

Il revisore contabile deve rifiutare un incarico qualora constati la sussistenza di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio, ovvero quando particolari circostanze possano sollevare nei terzi il fondato dubbio della mancanza di indipendenza.

Il revisore contabile deve essere in una posizione di indipendenza formale e sostanziale nell'espletamento dell'incarico.

Art. 3

Competenza e diligenza

Il revisore contabile deve acquisire un adeguato livello di competenza professionale specifica nel campo della revisione contabile e della certificazione e svolgere la propria attività di revisione con diligenza professionale.

Il revisore contabile deve mantenere un costante aggiornamento professionale nelle discipline attinenti, direttamente o indirettamente, l'attività di revisione, nel contempo deve essere consapevole della necessità di seguire gli sviluppi

dell'ambiente economico in cui opera. In particolare il revisore contabile deve essere aggiornato sugli sviluppi delle dottrine e delle norme che riguardano l'attività di revisione e deve, inoltre, provvedere all'adeguata formazione professionale ed al costante aggiornamento dei propri collaboratori in relazione al grado di esperienza da essi raggiunto.

Art. 4

Riservatezza

Il revisore contabile è vincolato all'osservanza del segreto professionale e deve astenersi dal manifestare a terzi, se non nei termini e nei modi previsti dallo specifico incarico, dalle norme di legge e dalla deontologia professionale, i fatti di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico.

Allo stesso modo, le informazioni confidenziali acquisite non possono essere utilizzate per conseguire vantaggi personali neppure usando l'intermediazione di altri professionisti o di terzi.

L'osservanza del segreto professionale e delle norme sulla "privacy", che persistono anche a conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente, si estendono ai collaboratori del revisore.

Art. 5

Professionalità e decoro

Il revisore deve svolgere la propria attività di revisione e certificazione con diligenza professionale, intesa come impegno ad ottemperare ai propri doveri professionali, e, quando si avvale di collaboratori, l'esercizio di tale diligenza richiede un'adeguata direzione del lavoro da loro svolto, un'opera costante di controllo ed un riesame critico delle risultanze e delle conclusioni raggiunte.

Il revisore deve evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della professione e l'apprezzamento della stessa da parte del pubblico.

Art. 6

Rispetto dei principi tecnici

I principi di revisione statuiscono le norme tecniche di svolgimento della revisione contabile in base alle quali il revisore, facendo riferimento ai principi contabili generalmente accettati, può esercitare il proprio giudizio professionale e le norme di stesura della relazione di certificazione.

I principi contabili e di revisione sono quelli a cui fanno riferimento le organizzazioni nazionali ed internazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti.

Tali principi e norme tecniche dovranno essere ottemperati anche nell'esecuzione di revisioni contabili volontarie.

Art. 7

Assicurazione rischi professionali

Il revisore contabile deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca il cliente e agli eventuali terzi congruo risarcimento dei danni.

Il massimale delle polizze deve essere proporzionato all'entità degli incarichi.

TITOLO II - RAPPORTI CON IL CLIENTE

Art. 8

Incompatibilità e conflitto

Nell'esercizio dell'attività di revisore contabile in seno a società, enti o imprese di ogni tipo, il revisore contabile deve attenersi a quanto disposto dalla legge, ed ai principi di indipendenza ed obiettività, evitando scrupolosamente di porsi in condizioni di incompatibilità o dichiarando la propria incompatibilità al cliente.

Il revisore contabile che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti la violazione dei valori e principi professionali, deve lasciare l'incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.

Art. 9

Accettazione e dell'incarico

Una volta accettato l'incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono influenzare minimamente la condotta del revisore contabile.

Il revisore contabile deve quantificare i propri onorari con onestà e obiettività facendo riferimento alle tariffe professionali vigenti.

Il compenso del revisore contabile non deve compromettere la posizione di indipendenza che necessariamente deve avere nei confronti dell'azienda il cui bilancio deve essere revisionato e non deve influenzare le qualità professionali occorrenti per formulare un giudizio sul bilancio.

Il compenso del revisore contabile deve essere adeguato all'incarico svolto; non può essere pattuito un compenso legato al risultato della revisione o prestabilito un compenso senza che vi sia la possibilità di adeguarlo a fronte di fatti straordinari che richiedano una estensione delle procedure di revisione previste.

Nell'espletamento dell'incarico professionale, il revisore contabile avrà cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell'incarico, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità.

Art. 10

Cessazione dell'incarico

Se nell'esercizio della professione il revisore contabile si trova nella necessità di rinunciare al mandato deve darne tempestiva comunicazione al cliente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto.

Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi del cliente medesimo.

TITOLO III - RAPPORTI TRA COLLEGHI

Art. 11

Cooperazione con i colleghi

Il revisore contabile deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad altre Associazioni Professionali, tali da favorire il dialogo e la collaborazione.

Il revisore contabile deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti e contrari alla morale per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti.

Art. 12

Subentro ad un collega

Il revisore contabile chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Qualora sia a conoscenza che sussistono pendenze di ordine economico a danno del collega il revisore contabile dovrà subordinare la propria disponibilità ad assumere l'incarico alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso, salvo che l'ammontare di tali pendente siano state debitamente contestate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il revisore contabile, in occasione di interventi professionali, deve usare cautela per rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente.
L'uso dei mezzi pubblicitari non è consentito se non limitatamente a comunicazioni di portata generale che abbiano valore o significato di pubblico interesse.

Art. 14

Applicabilità e violazioni

Il mancato rispetto delle norme deontologiche da parte di coloro che sono tenuti ad osservarle sarà valutato e sanzionato secondo le norme previste dalla legge 20 febbraio 1991 n. 28, dalla legge 27 ottobre 2004 n. 146 e dai successivi regolamenti di esecuzione .

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 10 ottobre 2005